

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ALESSANDRINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 1973

Iscrizione del personale dipendente dai consorzi fra gli Istituti autonomi per le case popolari e dall'Associazione nazionale fra gli Istituti autonomi case popolari alla Cassa pensioni dipendenti enti locali facente parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 11 aprile 1955, n. 379, recante miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, all'articolo 39 dava tra l'altro facoltà agli enti morali, parastatali e di diritto pubblico di iscrivere il personale dipendente alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, stabilendo le modalità d'iscrizione.

Ai sensi dell'articolo 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315, le norme di cui sopra continuano a trovare applicazione nei confronti del personale appartenente a taluni enti, tra cui gli Istituti autonomi per le case popolari.

Ciò premesso è da rilevare che gli Istituti autonomi case popolari si avvalgono per l'espletamento dei fini istituzionali loro attribuiti di un duplice livello organizzativo: consorzi regionali, di recente resi obbligatori dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, Associazione nazionale (ANIACAP), che riu-

nisce tanto gli IACP quanto i consorzi assumendo i connotati di organizzazione centrale a livello nazionale con compiti di rappresentanza nei confronti degli organi dello Stato, oltre che di promozione, di studio e di indirizzo.

Il personale degli enti suddetti, in massima parte proveniente dai ruoli degli IACP ed al quale si applicano i contratti di lavoro degli Istituti stessi, non può, in mancanza di una espressa previsione legislativa accedere all'iscrizione alla CPDEL, con la conseguenza, tra l'altro, che chi vi fosse già iscritto, quale ex dipendente di IACP, non può permanervi.

Pertanto occorre provvedere alla tutela previdenziale del personale dei nuovi enti in questione, mediante l'approvazione di apposite norme che, in analogia e con riferimento alle leggi sopraindicate, stabiliscano l'iscrizione di detto personale alla Cassa pensioni dipendenti enti locali, facente parte degli Istituti di previdenza.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Ai consorzi regionali fra gli Istituti autonomi per le case popolari, istituiti a norma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, nonché all'associazione nazionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari, è data facoltà di iscrivere il personale dipendente alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, facente parte degli Istituti di previdenza, con le modalità di cui all'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379.